

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **02/A/130104**

San Fior, 04/01/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **La nuova disciplina Iva degli scambi intracomunitari di beni.**

PREMESSE	1
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE	2
IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO	4
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI	5
INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI	6
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI	6
REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE INTEGRATIVE	8
TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE	9
TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE	10

PREMESSE

Le disposizioni dell'art. 1 co. 326 della L. 24/12/2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità") riproducono fedelmente quelle già introdotte dall'art. 1, co. 3, del D.L. 11-12-2012 n. 216 (Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288. Tale decreto, dunque, non sarà presumibilmente convertito in legge, come dimostra la seguente disposizione contenuta nel comma 362 della legge di stabilità: *"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11*

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge».

Le modifiche recate dal citato art. 1, co. 326 della legge di stabilità interessano molti fondamentali aspetti della disciplina Iva degli scambi intracomunitari di beni, che vengono trattati nei successivi paragrafi, con riserva di rettifica e/o integrazione, data la novità e la complessità della materia.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'art. 39 del D.L. 30-8-1993 n. 331, a partire dal **1° gennaio 2013**, il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari di beni viene anticipato:

- dal momento della **consegna nel territorio dello Stato** oppure dal momento di **arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso**, qualora il trasporto fosse effettuato direttamente dal cessionario residente,
- **al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato membro di provenienza.**

Tale modifica, in un'ottica di progressiva omogenizzazione della normativa Iva su tutto il territorio comunitario, è finalizzata all'eliminazione del lasso di tempo che intercorreva tra:

- **il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria da parte del cedente** (che si realizzava e si realizza tutt'ora al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato membro)
- **e il momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario da parte del cessionario** (che si realizzava solo alla consegna nel territorio dello Stato oppure dal momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso, qualora il trasporto fosse effettuato direttamente dal cessionario residente),

nel corso del quale, a fronte della cessione già "effettuata", non si era ancora realizzato il corrispondente acquisto intracomunitario.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

In base al nuovo co. 3 dell'art. 39 del DL 331/1993, le cessioni e, specularmente, gli acquisti intra-comunitari di beni, **se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese**, a nulla rilevando, in tal caso le singole date di inizio del trasporto o di spedizione.

Per migliore chiarezza si riportano qui di seguito le disposizioni dell'art. 39 del DL 331/1993, prima e dopo la novella:

D.L. 30-8-1993 n. 331 Art. 39 Effettuazione dell'acquisto intracomunitario (Testo antecedente le modifiche apportate dal D.L. 11 dicembre 2012, n. 216). 1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine	D.L. 30-8-1993 n. 331 «Art. 39. Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari - (Testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 e dal co. 326 della L. 24/12/2012 n. 228). 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti
--	---

pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.	anteriamente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.».
---	--

IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO

Per effetto della modifica apportata al secondo comma dell'art. 39 del DL 331/1993, **il pagamento anticipato del corrispettivo non rileva più ai fini del momento impositivo (cioè, ai fini dell'obbligo di emissione della fattura), il quale rimane ancorato esclusivamente all'inizio del trasporto o alla data di spedizione al cessionario.**

Questa rilevante novità interessa solo **gli scambi intracomunitari di beni** (e non di servizi).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'anticipazione del momento impositivo avrebbe potuto produrre **effetti negativi** in ordine all'obbligo di **regolarizzazione** del mancato (o ritardato) ricevimento della fattura di acquisto intracomunitaria.

Infatti, in base al previgente co. 5 dell'art. 46 del D.L. 30-8-1993 n. 331, il cessionario di un acquisto intracomunitario che non avesse ricevuto la relativa fattura **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione aveva l'obbligo emettere **entro il mese seguente**, in unico esemplare, **autofattura** recante l'indicazione del numero di identificazione del cedente, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato membro di appartenenza.

Per evitare gli effetti negativi dell'anticipazione, la legge di stabilità ha disposto anche la modifica del succitato co. 5, allungando di un mese il periodo entro il quale la fattura si può considerare regolarmente pervenuta **(secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)** ed accorciando, in qualche caso (come si vede nel successivo esempio n. 1), il termine di emissione dell'autofattura **entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Esempio n. 1		
Inizio del trasporto	Gennaio	
Consegna in Italia	Febbraio	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Effettuazione della cessione intr.	Gennaio	Gennaio
Effettuazione dell'acquisto intr.	Febbraio	Gennaio
Termine max ricevim. Fattura	Marzo	Marzo
Termine autofattura	30 aprile	15 aprile

Qualora il cessionario di un acquisto intracomunitario ricevesse una fattura (irregolare) indicante un **corrispettivo inferiore a quello reale**, **dovrà emettere l'autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria** (questa particolare disposizione è rimasta immutata).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Ipotizzando, nell'esempio n. 1, che la fattura originaria "**irregolare**" fosse pervenuta al cessionario nel corso del mese di marzo e registrata nello stesso mese, si avrebbe:

- 15 aprile, termine massimo entro il quale va effettuata l'emissione della autofattura integrativa;
- 15 aprile, termine massimo entro il quale va effettuata la registrazione dell'autofattura integrativa, ma con riferimento al mese di marzo (in proposito, vedasi l'esempio n. 4, riportato al successivo paragrafo "Registrazione delle autofatture integrative").

Se, invece, la **fattura originaria** fosse stata (legittimamente) **registrata** alla scadenza del termine massimo del 15 aprile (si veda il successivo paragrafo), sia pure con riferimento al mese di marzo, il cessionario, letteralmente, dovrebbe "*emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla **registrazione** della fattura originaria*", cioè entro il termine massimo del 15 maggio, registrandola nello stesso termine ma con riferimento al mese di **aprile**. Su questa punto sono indispensabili chiarimenti ufficiali, in quanto non sembra logico che il cessionario, semplicemente spostando in avanti la registrazione della fattura originaria, possa differire di un mese (da marzo ad aprile) la debenza dell'Iva dovuta per la regolarizzazione.

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

La fattura d'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione dell'ammontare dell'Iva o del titolo di non imponibilità o di esenzione.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Il co. 326 della L. 228/2012 ha disposto anche la modifica del 1° comma dell'art. 47 (*Registrazione delle operazioni intracomunitarie*), stabilendo che:

1. le fatture relative agli acquisti intracomunitari, **previa integrazione, siano registrate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente** (in precedenza esse dovevano essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese), secondo l'ordine della numerazione;

2. ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel **registro degli acquisti**, senza più specificare "**con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione**".

Riguardo al punto 2. c'è solo da rilevare che più tardi si registrano nel registro degli acquisti le fatture integrate meglio è per il fisco!

Per quanto riguarda, invece, la registrazione nel registro delle fatture emesse, si consideri il seguente esempio:

Esempio n. 2		
Inizio del trasporto	Gennaio	
Consegna in Italia	Febbraio	
Data di emissione fattura	25 gennaio	
Giorno di ricevimento fattura	21 marzo	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Effettuazione della cessione	Gennaio	Gennaio
Effettuazione dell'acquisto	Febbraio	Gennaio
Termine max ricevim. Fattura	Marzo	Marzo
Termine emissione autofattura	30 aprile	15 aprile
Registraz. nel reg. fatt. emesse	Entro il 5 aprile	Entro il 15 aprile
Liquidazione Iva	Marzo	Marzo

Le modifiche, come spesso avviene quando sono troppe e poco meditate, producono anche effetti paradossali. Infatti, qualora la fattura dell'esempio fosse pervenuta all'acquirente già nel corso del mese di gennaio e questi, troppo zelante, l'avesse immediatamente registrata, in base ad una interpretazione meramente letterale ne verrebbe interessata addirittura la liquidazione del mese di dicembre (mese precedente a quello di ricezione).

Sembra, pertanto, corretto concludere che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, **previa integrazione**, devono essere registrate nel registro delle fatture **emesse entro lo**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

stesso mese DI RICEVIMENTO oppure entro il giorno 15 del mese SUCCESSIVO a quello di ricezione della fattura e con riferimento, solo in questa seconda ipotesi, al mese precedente.

REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE INTEGRATIVE

Il 1° comma, secondo periodo, dell'art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie), così come modificato dal co. 326 della L. 228/2012, prevede, inoltre, che:

- le autofatture di cui all'articolo 46, comma 5 siano annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (in precedenza, dovevano essere annotate entro il mese di emissione, senza riferimento alla liquidazione del mese precedente).

Si è già più sopra precisato che l'articolo 46, comma 5 stabilisce, quale termine ultimo di emissione dell'autofattura:

1. per il mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
2. per la regolarizzazione della fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Con riferimento alle due ipotesi citate, si considerino, rispettivamente, gli esempi n. 3 e 4.

Esempio N. 3 (mancata ricezione)		
Inizio del trasporto	Gennaio	
Consegna in Italia	Febbraio	
Data di emissione fattura	???	
Giorno di ricevimento fattura	Mancata ricezione	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Effettuazione della cessione	Gennaio	Gennaio
Effettuazione dell'acquisto	Febbraio	Gennaio

8

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Termine max ricevim. Fattura	Marzo	Marzo
Termine emissione autofattura	30 aprile	15 aprile
Registraz. nel reg. fatt. emesse	Entro il 30 aprile	Entro il 15 aprile
Liquidazione Iva	Aprile	Marzo

Esempio N. 4 (ricevimento fattura irregolare)		
Inizio del trasporto	Gennaio	
Consegna in Italia	Febbraio	
Giorno di ricevim. fattura irreg.	21 marzo	
Mese di registraz. Fatt. irreg.	marzo	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Effettuazione della cessione	Gennaio	Gennaio
Effettuazione dell'acquisto	Febbraio	Gennaio
Termine max ricevim. Fattura	Marzo	Marzo
Termine emiss. autofatt. integr.	30 aprile	15 aprile
Registraz. autofatt. integrativa	Entro il 30 aprile	Entro il 15 aprile
Liquidazione Iva	Aprile	Marzo

Se, nell'esempio n. 4, la fattura **originaria** fosse stata (legittimamente) **registrata** il 15 aprile (invece che il 21 marzo), il termine ultimo per l'**emissione** della **autofattura integrativa** scadrebbe, letteralmente, *il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria*, cioè il 15 maggio; conseguentemente, ne risulterebbe interessata la liquidazione di aprile (invece che quella di marzo). Si è già in precedenza osservato che tale conclusione, benché avvalorata dall'interpretazione letterale, non sembra sorretta da argomentazioni inoppugnabili.

TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Prima delle modifiche disposte dal co. 326 della L. 228/2012, l'emissione della fattura per le **cessioni intracomunitarie** doveva avvenire nei termini ordinariamente fissati dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (emissione alla consegna o spedizione, con possibilità di fatturazione differita).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

A partire dal 1° gennaio 2013, per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Esempio n. 5		
Inizio del trasporto	Gennaio	
Consegna in altro Stato UE	Febbraio	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Effettuazione della cessione	Gennaio	Gennaio
Termine ultimo emissione fattura	Gennaio/15 febbraio	15 febbraio (max)
Termine ultimo registraz. fattura	data emissione/15 febbr.	data emissione/15 febbr.
Liquidazione Iva cedente	Gennaio	Gennaio

TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Si premette che i termini ordinari di registrazione delle **fatture immediate** sono di 15 giorni dalla loro emissione e che essa va effettuata con riferimento alla data di emissione (la fattura emessa il 25 gennaio potrebbe, quindi, essere registrata entro il 9 febbraio, ma con riferimento alle cessioni del 25 gennaio); le **fatture differite** vanno registrate entro lo stesso termine di emissione (max 15 del mese successivo alla consegna o spedizione), ma con riferimento al mese di effettuazione (mese della consegna o della spedizione della merce).

Prima delle modifiche disposte dal co. 326 della L. 228/2012, l'art. 47, 4° c., del DL 331/1993, stabiliva che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie dovevano essere **registrate** "secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione" (senza richiedere anche che le stesse concorressero alla liquidazione del mese di effettuazione).

A partire dal 1° gennaio 2013, le fatture relative alle cessioni intracomunitarie debbono essere registrate, "secondo l'ordine della numerazione **ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione**" (il termine ultimo di emissione scade il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Le nuove regole risolvono un dubbio originato dalle norme previgenti, come esemplificato nel sottostante prospetto.

Esempio n. 6		
Consegna o spedizione (con DDT)	Gennaio	
Data di emissione della fattura	10 febbraio	
	Fino al 31 dicembre 2012	Dal 1° gennaio 2013
Termine max emissione fattura	15 febr. (solo con DDT)	15 febr. (anche senza DDT)
Term. max registrazione fatt.	Data emissione	Data emissione
Data registrazione fattura	10 febbraio	10 febbraio
Liquidazione Iva	Febbraio ?!	Gennaio

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn